



**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**LA CORTE DEI CONTI**

**SEZIONE GIURISDIZIONALE D'APPELLO PER LA REGIONE SICILIANA**

composta dai signori magistrati:

dott. Giuseppe ALOISIO                      Presidente

dott. Romeo PALMA                              Consigliere

dott. Valter DEL ROSARIO                      Consigliere

dott. Salvatore CHIAZZESE                      Consigliere relatore

dott. Guido PETRIGNI                              Consigliere

ha pronunciato la seguente

**S E N T E N Z A n. 63/A/2020**

nel giudizio di appello in materia di responsabilità amministrativa iscritto al n. 6291/R del registro di segreteria,

promosso ad istanza di CINTOLO Rosario, nato a Tenda (Francia) l'8 maggio 1943 e residente a Ragusa in Via A. De

Curtis n. 20, rappresentato e difeso, unitamente e

disgiuntamente, dagli Avvocati Girolamo Rubino, Massimiliano

Valenza e Lucia Alfieri, elettivamente domiciliato a Palermo, in

Via G Oberdan n. 5, presso lo Studio Legale Rubino, nei

confronti della Procura Regionale e della Procura Generale

presso la Sezione Giurisdizionale d'Appello della Corte dei conti

per la Regione siciliana, nonché sull'appello incidentale iscritto

al medesimo n. 6291/R, ad istanza di Piazza Silvio, nato a

Siracusa il 29 settembre 1950 ed ivi residente in Via

S.Monteforte n.8, rappresentato e difeso, unitamente e disgiuntamente, dagli Avvocati Ignazio Caramanna, Benedetto Caramanna e Fabio La Mantia, presso lo studio dei quali, in Palermo, Piazzale Ungheria n. 73, risulta domiciliato (*p.e.c. ignaziocaramanna@pecavvpa.it*), per la riforma della sentenza n. 382/2019 emessa dalla Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione siciliana in data 30 gennaio 2019, depositata in data 23 maggio 2019.

Visti tutti gli atti e documenti di causa.

Uditi, alla pubblica udienza del 26 novembre 2020, il relatore, Consigliere Salvatore Chiazzese, l'Avvocato Massimiliano Valenza per il Cintolo, l'Avvocato Calantropo, delegato dall'Avvocato Ignazio Caramanna, per il Piazza, ed il Pubblico Ministero, nella persona del Vice Procuratore Generale Maria Luigia Licastro.

### **FATTO**

Con sentenza n.382/2019 del 30 gennaio/23 maggio 2019, la Sezione Giurisdizionale di primo grado condannava i sigg. Rosario Cintolo e Silvio Piazza al pagamento, in solido:

- 1) di euro 592.404,64 a favore della Regione Sicilia;
- 2) di euro 6.895,00 a favore del CONI nazionale;
- 3) di euro 9.996,50 a favore del Libero Consorzio Comunale (ex Provincia) di Ragusa;
- 4) di euro 10.000,00 a favore del Comune di Ragusa.

Il sig. Rosario Cintolo al pagamento:

1) di euro 46.953,62 a favore del Comune di Ragusa;

2) di euro 171.732,96 a favore del Libero Consorzio  
Comunale (ex Provincia) di Ragusa;

3) di euro 51.341,44 a favore del CONI nazionale,  
oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali (per l'ultima  
voce, euro 51.341,44, a favore del CONI nazionale, i soli  
interessi dalla data di pubblicazione della sentenza al soddisfo),  
per l'illecita gestione di somme accreditate dagli enti erogatori  
danneggiati, non rendicontate e spesso utilizzate per finalità  
private o, comunque, estranee agli scopi cui tali somme erano  
destinate.

La fattispecie prendeva le mosse da una segnalazione del 1°  
dicembre 2014, con la quale l'Ufficio Servizi Amministrativi del  
CONI segnalava all'Ufficio Vigilanza dello stesso organismo, di  
aver appreso dell'apertura, presso la Banca Popolare Agricola di  
Ragusa, da parte del Comitato Provinciale del CONI del  
capoluogo siciliano, di un conto corrente non autorizzato e mai  
esposto in contabilità (C/C 1002432).

Veniva, pertanto, avviata una inchiesta interna, dalla quale  
emergeva che il conto, effettivamente aperto su iniziativa dei  
sigg. Cintolo e Piazza, nella qualità, rispettivamente, di  
Presidente e Segretario del Comitato Provinciale del CONI, del  
quale gli organi centrali non avevano conoscenza, veniva  
utilizzato per l'accredito di risorse pubbliche provenienti dalla  
Regione Sicilia, nonché dalla Provincia, dal Comune e dalla ASP

di Ragusa, risorse successivamente gestite con criteri privatistici, per mezzo di operazioni non tracciabili, ed utilizzando gli impianti e le strutture ai quali i contributi erano destinati per finalità che spesso nulla avevano in comune con l'attività sportiva (ad esempio, rappresentazioni teatrali).

Di conseguenza, con nota n.146 dell'8 febbraio 2016, il Segretario Generale del CONI nazionale trasmetteva alla competente Procura Regionale di questa Corte specifica *notitia damni*.

Il 22 febbraio 2016 veniva, altresì, trasmessa ulteriore documentazione, inoltrata anche alla Procura della Repubblica, e veniva comunicata la rimozione del Cintolo dalla carica di Presidente del Comitato Provinciale del CONI di Ragusa.

Il Requirente penale delegava ulteriori indagini alla Guardia di Finanza che, con nota n.329825 del 15 giugno 2016, trasmessa anche alla Procura contabile, confermava l'ipotesi di responsabilità per danno all'erario dei due soggetti coinvolti.

Dagli accertamenti effettuati, emergeva che, sul conto di cui sopra (1002432), nel corso degli anni, erano confluiti rilevanti contributi pubblici e che le relative somme erano state prelevate con operazioni non tracciabili o, comunque, non collegabili ad eventi sportivi individuati (prelievi in contanti, prelievi bancomat, assegni intestati agli stessi Cintolo e Piazza ovvero, genericamente, allo stesso Comitato provinciale del CONI).

Emergeva, altresì, che il Cintolo utilizzava altri quattro conti

correnti bancari, tutti aperti presso la BPAR (nn. 1803, 5565, 1522 e 101674); in particolare, sul conto 1803 (intestato "CONI Comitato Gestione piscina comunale") risultava accreditata dal Comune di Ragusa la somma di euro 46.953,62, mentre sul conto 1522 (intestato ad un dipendente del CONI, deceduto, ma gestito in concreto dal Cintolo) venivano fatti confluire i contributi provinciali destinati alla conduzione del "Palarizza" per l'importo di 171.732,96 euro.

In conclusione, risultava acclarato che, tra il 2006 ed il 2012, erano stati accreditati contributi pubblici, prevalentemente regionali, ma anche provinciali e comunali, nonché dalla ASP, per un ammontare complessivo di 844.296,14 euro.

In relazione a tale somma, non veniva presentato alcun rendiconto.

Veniva, poi, accertato che i locali degli impianti sportivi, per la gestione dei quali i contributi pubblici venivano regolarmente accreditati, erano stati utilizzati ora come magazzini, da privati, ora come sede di spettacoli teatrali. Dal 2011 al 2017, alcune superfici venivano poi concesse, gratuitamente e con utenze a carico del CONI, ad un soggetto privato, per la gestione di un bar.

In diritto, il Collegio di primo grado respingeva la richiesta di sospensione del giudizio di responsabilità amministrativo contabile in attesa della definizione del procedimento penale, non ravvisando un rapporto di pregiudizialità.

I giudici di prime cure ritenevano, inoltre che *“l’apertura non comunicata di un conto non ufficiale integra un’ipotesi di doloso occultamento del danno contestato”* e che, dalle operazioni effettuate, emergeva una illecita confusione tra il patrimonio personale del Cintolo ed i fondi pubblici, giustificata dall’interessato affermando che tale gestione si ispirava ai criteri del *pater familias*.

In definitiva, i primi Giudici, ritenevano sussistenti tutti i presupposti per la dichiarazione di responsabilità dei convenuti atteso che, pur avendo già un conto “ufficiale” aperto presso la BNL, avevano dirottato la maggior parte dei contributi ricevuti sui conti aperti presso la BPAR (prevalentemente sul conto 1002432, gestito da entrambi), dei quali disponevano a proprio piacimento.

Pertanto, accogliendo l’impostazione della Procura Regionale ed escludendo, rispetto alla contestazione iniziale, la somma di euro 224.998,19, inizialmente accreditata dall’amministrazione regionale sul conto aperto presso la BPAR ma, successivamente, trasferita sul conto ufficiale del CONI, e quindi inserita in contabilità, condannavano i signori Cintolo e Piazza al pagamento, a favore degli enti finanziatori (Regione, Provincia/Libero Consorzio Comunale, Comune di Ragusa e CONI nazionale) delle somme sopra indicate.

Avverso la sentenza di condanna e nei confronti del sig. Silvio Piazza, interponeva appello il sig. Rosario Cintolo, come sopra

rappresentato e difeso.

Dopo aver ricostruito sinteticamente i fatti, il sig. Cintolo precisava che, in qualità di Presidente “onorario” dell’organo periferico del CONI (Comitato provinciale), aveva esercitato funzioni di indirizzo politico-sportivo, a differenza del sig. Piazza che, come Direttore prima e come Segretario successivamente, si occupava dell’amministrazione e gestione economica della scuola stessa, della tenuta dei libri contabili, della rendicontazione e della redazione di bilanci da consegnare al CONI regionale ed all’Assessorato Regionale al Turismo ed allo Sport.

Successivamente, l’appellante affermava che la sua attività ruotava intorno a tre settori:

- 1) Attività di competenza dell’articolazione provinciale del CONI;
- 2) Attività della Scuola Regionale dello Sport (fondi regionali);
- 3) Attività di gestione di impianti sportivi (“Palarizza” di Modica, destinatario di fondi provinciali, e piscina comunale di Ragusa, destinataria di fondi comunali).

Questi, in dettaglio, i motivi di appello:

- 1) Difetto di giurisdizione della Corte dei conti – la gestione del Palarizza di Modica e della piscina comunale di Ragusa formava oggetto di un vero e proprio contratto ed una controversia riguardante quest’ultimo esula dalla

giurisdizione della Corte dei conti.

2) Eccezione di prescrizione - *“l'intero impianto della sentenza impugnata si fonda essenzialmente sull'assunto carattere occulto dei conti correnti accesi dal sig. Cintolo nell'esercizio delle diverse attività di gestione da lui condotte”*. Il C/C 1002432 è stato acceso previa delibera di Giunta del Comitato Provinciale del CONI di Ragusa; inoltre, il bilancio della Scuola Regionale dello Sport costituisce parte integrante del bilancio del CONI Sicilia. Infine, *“anche nella ... ipotesi in cui si giungesse a dimostrare che il CONI nazionale non fosse a conoscenza del conto acceso presso la Banca Popolare Agricola di Ragusa, in ogni caso tale circostanza sarebbe comunque del tutto irrilevante, giacchè è assolutamente certo ... che tale conto corrente fosse certamente noto all'amministrazione che erogava il contributo e che effettuava la rendicontazione, ossia l'Amministrazione regionale”*. Pertanto, il conto corrente in questione non poteva definirsi occulto. Aggiunge, l'appellante, che la Scuola Regionale dello Sport *“era stata istituita con delibera della Giunta Nazionale”* del CONI e, di conseguenza, *“non può revocarsi in dubbio il fatto che il CONI Nazionale ricevesse continua comunicazione ufficiale delle attività della Scuola”*. Da ciò deriva, secondo l'impostazione del Cintolo, che l'esordio della prescrizione



del credito erariale deve coincidere con la data di erogazione di ciascuna somma erogata ovvero, in subordine, con la data di rendicontazione delle spese effettuate.

3) Infondatezza dell'azione esercitata dalla Procura – la sentenza impugnata “*in tre righe e senza alcuna motivazione addebita al prof. Cintolo oltre 660.000,00 euro, sulla scorta del solo fatto che tali somme sarebbero state veicolate per il tramite di assegni emessi in favore dell'appellante*”; in particolare, le poste di spesa sarebbero legate a 12 assegni “*dei quali nove sono riconducibili alla esclusiva responsabilità del dott. Piazza ... mentre i restanti tre sono comunque relativi a somme di importo assai limitato (quattromila euro in tutto)*”. Viene, infine, contestato il riferimento a movimentazioni di denaro incompatibili con i redditi dichiarati dall'appellante, affermando che, nel periodo interessato, il Cintolo aveva venduto un immobile di sua proprietà, aveva contratto un mutuo di 120.000,00 euro nel 2009 (successivamente ristrutturato nel 2015), ed aveva ottenuto un prestito di 28.800,00 euro nel 2013, dietro cessione del quinto; a tutto ciò si aggiungevano “*altri fattori occasionali*”.

4) Insussistenza dell'elemento soggettivo e del nesso causale – afferma l'appellante che “*l'amministrazione tecnica e contabile della Scuola ed ogni obbligo di rendicontazione e*

*di regolare tenuta dei libri contabili era di esclusiva competenza del segretario-direttore della stessa ... la rendicontazione di tutte le spese e la tenuta della contabilità tutta era quindi un compito esclusivo del sig. Silvio Piazza, il quale d'altro canto non consentiva nessun controllo da parte del Cintolo".*

5) Erronea quantificazione del danno – l'appellante sostiene che è inverosimile che il Cintolo possa essersi appropriato di tutte le somme complessivamente erogate ed accreditate sul conto aperto presso la BPAR (1002432), gestendo la piscina comunale di Ragusa ed il Palarizza con i soli trentamila euro accreditati dal CONI sul conto "ufficiale" aperto presso la BNL; pertanto, il danno contestato non terrebbe in alcun conto i vantaggi conseguiti dalle strutture, costituiti dalla manutenzione, dalla copertura dei costi di gestione e dalle molteplici manifestazioni organizzate nel periodo considerato.

6) Piena regolarità dei conti e della gestione dei due impianti sportivi (piscina comunale e Palarizza) – afferma l'appellante che "il corredo motivazionale della sentenza ruota essenzialmente su un unico assunto: la carenza di rendicontazione delle somme percepite", rendicontazione che, ad avviso del Cintolo, dovrebbe ritenersi esclusa nella fattispecie, avente ad oggetto non il raggiungimento di un obiettivo ben preciso, bensì la gestione di un impianto

che, sempre secondo l'impostazione dell'appellante, rientrerebbe tra i contratti di appalto, non soggetti a rendicontazione.

7) Insussistenza del danno da disservizio – l'utilizzo degli impianti per manifestazioni teatrali e la realizzazione di un bar all'interno dei locali, lungi dal creare un disservizio avrebbe, al contrario, consentito di realizzare migliorie e di garantire numerosi interventi di manutenzione, oltre che assicurare i servizi di sorveglianza, portierato e pulizia dell'intera struttura.

Viene, infine, avanzata istanza di nomina di un CTU ex art. 97 c.g.c., al fine di accertare la regolarità contabile e gestionale dell'operato del Cintolo.

In data 10 gennaio 2020, il sig. Silvio Piazza, come sopra rappresentato e difeso, ha depositato appello incidentale per i seguenti motivi:

1) Errata valutazione delle prove e difetto di motivazione – Il ruolo svolto dal Piazza nell'ambito della delibera del Comitato Provinciale del CONI di Ragusa del 18 aprile 2006, finalizzata all'apertura presso la BPAR del C/C 1002432, si sarebbe limitato a funzioni meramente notarili, quindi a "recepire, raccogliere e formalizzare la volontà espressa dall'assemblea ... le richieste di accredito sul presunto conto corrente illecito provennero agli enti pubblici esclusivamente dal Presidente R.Cintolo".

Quest'ultimo avrebbe comunicato solamente nel gennaio 2012, agli enti erogatori ed alla Banca (BPAR), che tutte le operazioni relative al C/C 1002432 sarebbero state effettuate esclusivamente dal Presidente della Scuola, precisando che il Direttore Piazza non faceva più parte dell'organico di quest'ultima, ma omettendo di precisare che la cessazione dalla carica era avvenuta nel giugno del 2008. Inoltre, nel corso del giudizio di primo grado, il Piazza aveva contestato l'autenticità della firma apposta su alcuni assegni emessi dopo il 31 ottobre 2010, atteso che, a quella data, risultava già collocato in quiescenza.

L'appellante incidentale sostiene, inoltre, che la Procura non avrebbe fornito prova dell'asserita distrazione di fondi e della imputabilità al Piazza, fatta eccezione per la somma di euro 42.187,50, riguardante *“operazioni per le quali la Procura ha fornito una parvenza di prova”*. Infine, sottolinea il Piazza che il suo tenore di vita è sempre stato coerente con il reddito percepito (stipendio e, quindi, pensione).

2) Eccezione di prescrizione – anche il Piazza contesta l'occultamento doloso, affermando che *“annualmente i Comitati territoriali trasmettevano al CONI nazionale tutta la documentazione contabile che confluiva nel bilancio nazionale del CONI, con la conseguenza che non può verosimilmente sostenersi che l'Amministrazione centrale fosse all'oscuro ... dell'esistenza del contestato conto*

*corrente". Inoltre "nel corso del 2008 veniva effettuata, con esito positivo, l'ispezione dell'Organo centrale del CONI a mezzo del Collegio Nazionale dei revisori dei Conti".*

*Il sig. Piazza aggiunge, inoltre, che "il sig. Cintolo ... non si limita a riproporre le argomentazioni sostenute in primo grado ma, al fine di sgravare la propria posizione, cerca di insinuare più di qualche ombra sull'operato del sig. S.Piazza ... e al fine di sostenere la propria estraneità arriva addirittura ad affermare che fosse legato al ... Comitato provinciale del CONI da un rapporto onorario e non di servizio".*

*In chiusura, sottolinea che, con il Regolamento delle Strutture Territoriali del CONI, approvato nel giugno 2008, era stata abolita la figura del Direttore della Scuola dello Sport e sostituita dal Coordinatore Didattico Scientifico e dal Segretario; di conseguenza, a partire da quella data, l'appellante non aveva svolto alcun ruolo operativo.*

*Il 6 maggio 2020, la Procura Generale presso questa Sezione Giurisdizionale d'Appello ha depositato le proprie conclusioni.*

*Con riferimento all'appello principale, partendo dalla eccezione di difetto di giurisdizione, il Pubblico Ministero richiama la giurisprudenza costante ed univoca della Suprema Corte, secondo la quale "ai fini della sussistenza della potestas iudicandi della Corte dei conti, è sufficiente la natura pubblica delle risorse e l'inserimento funzionale del soggetto chiamato in giudizio nell'ambito della realizzazione di programmi pubblici".*

Con riguardo alla eccezione di prescrizione del credito erariale, il Requirente condivide l'impostazione dei primi giudici che hanno ravvisato nell'apertura di un conto corrente non dedicato una evidente ipotesi di occultamento doloso, con conseguente slittamento al 23 febbraio 2016 (data della relazione del Responsabile dell'Ufficio di Vigilanza del CONI) della decorrenza del relativo termine.

Con riferimento alla gestione, il Pubblico Ministero rileva che *“come precisato dal Giudice, sono risultate plurime patologie tra le quali”* l'emissione di assegni intestati al Cintolo, nonché prelievi in contanti o a mezzo Bancomat, ai quali vanno aggiunti assegni a favore di terzi per esigenze personali dell'appellante.

Infine, accertata l'esistenza di *“un sistema doloso diretto alla sottrazione di risorse a specifica destinazione pubblica ... non si vede in che modo le argomentazioni introdotte dall'interessato possano consentire l'individuazione di presunti vantaggi da compensare con il danno contestato”*; le stesse argomentazioni costituiscono poi la base del danno da disservizio riconosciuto dai Giudici di prime cure.

Con riferimento al Piazza, il Pubblico Ministero contesta l'affermata estraneità dell'appellante incidentale all'attività di gestione degli impianti sportivi, evidenziando che la *“sua condotta dolosa ... ha consentito una sistematica distrazione di risorse pubbliche”* e non ha mai manifestato *“desistenza o recesso ... in modo da elidere, o almeno attenuare, le*

*conseguenze del proprio precedente operato”.*

Con memoria del 7 giugno 2020, il Cintolo, nel confermare le argomentazioni dell'appello principale, contesta l'affermata estraneità del Piazza alla gestione dei fondi pubblici, sostenendo, al contrario, che *“l'attività di gestione ed emanazione degli atti amministrativi necessari per l'espletamento di tutte le attività era di esclusiva competenza”* di quest'ultimo, anche dopo il suo trasferimento a Siracusa e ribadisce la richiesta di *compensatio lucri cum damno*, quantificando in 1.470.000,00 euro il risparmio del CONI per la locazione dei locali utilizzati.

Con ulteriore memoria del 3 novembre 2020, l'appellante principale ribadisce e corrobora l'affermata carenza di giurisdizione di questa Corte nella fattispecie, sostenendo che la gestione degli impianti sportivi rientrerebbe nello schema del contratto di appalto e, quindi, nella giurisdizione del Giudice ordinario.

All'udienza del 26 novembre 2020, l'Avv. Valenza, dopo aver sottolineato la netta distinzione tra la funzioni di Presidente del Comitato Provinciale del CONI e della Scuola Regionale dello Sport, svolte dal Cintolo, ha ribadito che la separazione dei conti correnti era necessaria per distinguere le due gestioni.

Ha ribadito, altresì, che i fondi destinati alla Scuola, accreditati dall'amministrazione regionale, non erano soggetti a rendicontazione ed ha, infine, invocato la *compensatio lucri cum*

*damno*, contestando l'addebito integrale delle somme accreditate sui conti aperti presso la Banca Popolare Agricola di Ragusa.

L'Avv. Calantropo, dopo aver confermato l'eccezione di prescrizione del credito erariale, ha contestato il pieno valore probatorio attribuito dalla Procura agli accertamenti effettuati dalla Guardia di Finanza ed ha sottolineato la funzione di mero esecutore del Piazza.

Il Pubblico Ministero ha contestato la legittimità dell'affermata autonomia delle gestioni, confermando, per il resto, le conclusioni scritte.

### **DIRITTO**

Considerata la complessità della fattispecie, nonché la molteplicità delle questioni poste e delle censure mosse dagli appellanti, in buona parte sovrapponibili, in disparte il tentativo di ognuno degli stessi di scaricare sull'altro la responsabilità per la *mala gestio* riconosciuta dai primi Giudici, il Collegio ritiene di analizzare puntualmente ma unitariamente le censure mosse, al fine di evitare ripetizioni e di rispettare il principio di sinteticità imposto dal codice di giustizia contabile.

#### **1) Difetto di giurisdizione della Corte dei conti.**

Afferma l'appellante principale che la gestione del Palarizza e della Piscina Comunale di Ragusa rientrerebbe in uno schema contrattuale "*del tutto assimilabile ad un contratto di appalto di servizi*" ed "*un eventuale inadempimento*" sarebbe "*contestabile*"



*unicamente dinnanzi al Giudice Ordinario”.*

La tesi non è condivisibile. La recentissima sentenza delle Sezioni Unite Civili della Suprema Corte n.111/2020 ha affermato la giurisdizione della Corte dei conti in una fattispecie avente ad oggetto una *mala gestio* di contributi versati dal CONI ad una federazione sportiva (ente non lucrativo con personalità giuridica di diritto privato), precisando che quest’ultima, benchè soggetto privato, è destinataria di contributi pubblici per lo svolgimento di attività di pubblico interesse, condizione necessaria e sufficiente ad incardinare la giurisdizione del Giudice contabile.

*Ad abundantiam*, la Sezione Prima d’Appello della Corte dei conti (sentenza n. 80/2011), in situazioni analoghe (“*movimentazioni finanziarie intervenute tra CONI, Federazioni Sportive e Gruppi Sportivi*”) ha affermato che “*anche ammesso e non concesso che alla Federazione od al Gruppo Sportivo non si possa attribuire la qualifica di agente contabile, gli stessi avrebbero dovuto comunque porsi in grado di fornire una contabilità seppur sommaria dell’impiego a scopi istituzionali dei fondi ricevuti*”.

Orbene, se la giurisdizione contabile è stata riconosciuta nelle ipotesi in cui il beneficio economico pubblico viene trasferito da un ente pubblico (CONI) ad un ente privato (federazione o gruppo sportivo), a maggior ragione deve riconoscersi in ipotesi, come quella che ci occupa, in cui il contributo pubblico viene

trasferito da un ente pubblico (Regione, Provincia, Comune) ad altro ente pubblico (CONI, sia pure nella sua articolazione provinciale).

**2) Eccezione di prescrizione.**

Gli appellanti negano la sussistenza di un occultamento doloso che abbia impedito il decorso del termine di prescrizione, affermando che l'inizio della decorrenza di quest'ultimo *"coincide con la data di erogazione di ciascuna somma ... ovvero, in subordine, dalla data di rendicontazione delle spese effettuate"* (appello principale).

L'eccezione non può trovare accoglimento.

Innanzitutto, come precisato dall'esposto denuncia del CONI nazionale, i comitati provinciali sono sprovvisti di personalità giuridica e rappresentanza legale e, di conseguenza, non sono legittimati all'apertura di conti correnti in aggiunta a quello "ufficiale", nella fattispecie aperto presso la Banca Nazionale del Lavoro ed utilizzato per i contributi concessi dagli organi centrali del CONI. Correttamente il Collegio di primo grado ha affermato che *"l'apertura non comunicata di un conto non ufficiale integra un'ipotesi di doloso occultamento del danno contestato"* atteso che il conto 1002432, più volte menzionato, costituiva una duplicazione priva di giustificazione del conto già esistente, finalizzata al dirottamento delle risorse per una gestione informale e personale delle stesse.

Priva di pregio risulta, altresì, l'affermazione secondo la quale la

creazione di altri conti, in aggiunta a quello aperto presso la BNL, avrebbe trovato una giustificazione nella necessità di distinguere le varie gestioni (CONI, Scuola Regionale dello Sport, Palarizza e piscina comunale); a ben vedere, tale distinzione si realizza con la separazione dei documenti contabili, dei bilanci e dei rendiconti e non anche dei conti correnti bancari, considerato, altresì, che unico era il soggetto gestore (Comitato Provinciale del CONI) e che, pertanto, la duplicazione dei conti correnti, lungi dal rendere più schematica e trasparente la gestione dei vari settori, in realtà favoriva lo sviamento di risorse e l'utilizzo informale dei fondi pubblici sottraendoli al controllo degli organi centrali del CONI, che ne ebbero conoscenza solamente a conclusione dell'inchiesta interna, conclusasi con la relazione del responsabile dell'Ufficio di vigilanza del CONI del 22 febbraio 2016, trasmessa al requirente contabile il 1° marzo 2016.

In altre parole, agli organi centrali del CONI non era mai stata comunicata l'apertura di altro conto presso la BPAR, mentre le altre amministrazioni, in particolare la Regione, non avevano motivo di dubitare che quest'ultimo (1002432) fosse l'unico conto ufficiale del Comitato Provinciale, considerata la chiara intestazione "CONI Comitato Provinciale Ragusa Scuola Regionale Sicilia".

**3) Infondatezza dell'azione esercitata dalla Procura.**

Il Cintolo contesta l'addebito di oltre 660.000,00 euro "sulla

*scorta del solo fatto che tali somme sarebbero state veicolate per*

*il tramite di assegni emessi in favore dell'appellante”, molti dei*

*quali “riconducibili alla esclusiva responsabilità del dott. Piazza”.*

Anche tale censura non può trovare accoglimento, atteso che un

esame della documentazione bancaria evidenzia un numero

assolutamente anomalo di prelievi in contanti, prelievi tramite

carta Bancomat ovvero con assegni intestati ora al Cintolo, ora

al Piazza, ora genericamente al Comitato Provinciale del CONI,

laddove una gestione corretta, in disparte l'obbligo di

rendicontazione, avrebbe dovuto essere caratterizzata da

pagamenti diretti a favore dei creditori, tramite assegni intestati

a questi ultimi o bonifici a loro favore.

A titolo esemplificativo, su 67 assegni emessi ed incassati tra il

mese di novembre 2006 ed il mese di ottobre 2010, ben 31

risultavano intestati genericamente al Comitato Provinciale del

CONI, 12 direttamente a Piazza Silvio e 7 a Cintolo Rosario (è

appena il caso di ricordare che l'emissione e l'incasso di assegni

intestati allo stesso titolare del conto o, comunque, ai soggetti

autorizzati ad operare sullo stesso, equivale ad un prelievo di

contanti).

Ma v'è di più. Gli accertamenti effettuati dai militari della

Guardia di Finanza (ai quali va riconosciuto pieno valore

probatorio salvo, ovviamente, il diritto al contraddittorio) hanno

evidenziato un utilizzo personale ed illecito del denaro pubblico

(acquisto di un'autovettura intestata al figlio del Piazza, acquisto

di gasolio per l'abitazione del Cintolo, anticipo per l'acquisto di un immobile intestato alla figlia del Piazza e, addirittura, acquisto di una imbarcazione di proprietà del Piazza).

**4) Insussistenza dell'elemento soggettivo e del nesso causale.**

Ad avviso del Cintolo, la gestione amministrativa e contabile della Scuola era di esclusiva competenza del Piazza che *“non consentiva nessun controllo da parte del Cintolo”*.

Anche questa censura risulta priva di fondamento. Innanzitutto è inverosimile che il Cintolo, Presidente del Comitato Provinciale del CONI, fosse escluso dalla gestione della Scuola; inoltre, è significativa la genericità ed il carattere evasivo delle risposte fornite dal Cintolo e dal Piazza, ascoltati formalmente dalla Commissione di inchiesta del CONI nazionale, il primo (in data 9 dicembre 2015), e dalla Guardia di Finanza, il secondo (verbale di s.i.t. del 19 maggio 2016).

Ad una precisa domanda (n.14) riguardante la documentazione contabile e fiscale relativa al conto 1002432 e la relativa rendicontazione, il Cintolo rispondeva semplicemente *“Io non so dove è rinvenibile. Credo che la Regione chiedesse il rendiconto e se ne occupasse il Segretario”*.

Alla successiva domanda (n.18) sui criteri di selezione di fornitori, docenti e consulenti, il Cintolo rispondeva, con altrettanta semplicità *“i docenti e consulenti erano selezionati intuitu personae, erano persone conosciute e fidate”*.

Dal canto suo, il Piazza, alla domanda dei militari: *“... come mai,*

*mentre per i fondi gestiti con il conto della BNL ... veniva effettuata una rendicontazione puntuale, in questo caso [conto aperto presso la BPAR] la maggior parte dei pagamenti veniva effettuata in contanti?”* rispondeva “... siccome questo conto non era sottoposto al controllo del CONI nazionale, ci si sentiva più liberi di gestirlo in questi termini”.

**5) Erronea quantificazione del danno.**

Sostiene l'appellante principale che il danno contestato non terrebbe in alcun conto i vantaggi conseguiti dalle strutture (manutenzione, gestione, organizzazione di manifestazioni).

Anche tale censura è priva di fondamento.

In mancanza di rendicontazione ed in presenza di una gestione assolutamente informale, personale e, per lo più, confusa, tutte le somme accreditate e non rendicontate costituiscono poste di danno per l'erario.

La già citata sentenza n.80/2011 della Sezione prima d'Appello di questa Corte, in termini ancora più incisivi afferma, in ipotesi sovrapponibile che “*non volendo entrare nella semplificazione, a tutto concedere, ingenua della gestione in parola, questo Collegio non può non osservare che anche una contabilità civilistica che non avesse tenuto conto della provenienza pubblica dei fondi in parola, avrebbe richiesto quel minimo – se non altro ai fini fiscali – di riconducibilità dei pagamenti a soggetti individuati e soprattutto con chiara precisazione delle causali dei medesimi.*

*D'altra parte appare innegabile che si debba affermare un*

*generale principio di necessaria conoscenza e conoscibilità del corretto utilizzo di fondi provenienti dalla platea dei contribuenti, dovendo sussistere, nella fattispecie, la possibilità di verificare se quanto allocato nei bilanci pubblici e destinato allo sviluppo, al rilancio ed al sostegno dell'attività sportiva abbia raggiunto effettivamente lo scopo prefissato".*

**6) Piena regolarità dei conti e della gestione dei due impianti sportivi (piscina comunale e Palarizza).**

Si afferma che la gestione degli impianti rientrerebbe nello schema del contratto di appalto, non soggetto a rendicontazione.

Anche tale motivo di appello non può trovare accoglimento, per le ragioni già esposte.

**7) Insussistenza del danno da disservizio.**

Quest'ultima censura, ad avviso del Collegio, risulta condivisibile.

Il c.d. *danno da disservizio*, istituito elaborato già da tempo dalla giurisprudenza della Corte dei conti, si concretizza nell'effetto dannoso causato all'organizzazione e allo svolgimento dell'attività amministrativa dal comportamento illecito di un dipendente (o amministratore), che abbia impedito il conseguimento della attesa legalità dell'azione pubblica e abbia recato inefficacia o inefficienza a tale azione.

Nella fattispecie, non risulta provato che la *mala gestio* dei fondi pubblici abbia impedito lo svolgimento delle attività sportive e

la fruizione degli impianti.

In altre parole, ciò che si contesta è una gestione incompatibile con la natura pubblica dei fondi, ma non risulta provato che tale anomala gestione abbia impedito, limitato o condizionato significativamente l'attività sportiva oggetto della Scuola Regionale e la fruizione degli impianti da parte dell'utenza, non risultando sufficiente la circostanza che i locali siano stati utilizzati anche per manifestazioni teatrali o, comunque, diverse dall'esercizio di discipline sportive.

Non può accogliersi la richiesta di una CTU ex art. 97 c.g.c. atteso che il materiale probatorio acquisito sia in fase istruttoria che, nel corso del giudizio, con il supplemento istruttorio disposto dai primi Giudici, appare esaustivo ai fini della decisione.

Appare, infine, infondata la richiesta della *compensatio lucri cum damno* in quanto, proprio la mancanza di una contabilità organica impedisce la quantificazione dell'asserito risparmio del quale avrebbe beneficiato l'amministrazione, quantificato genericamente dal Cintolo, solo con riferimento ai canoni di locazione dei locali utilizzati, in 1.470.000,00 euro.

**8) Erronea valutazione delle prove e difetto di motivazione.**

Non può condividersi l'affermazione secondo la quale il ruolo svolto dal Piazza nell'ambito del Comitato Provinciale del CONI, a partire dal giugno 2008 (data di approvazione del Regolamento delle strutture territoriali del CONI), con l'abolizione della figura



del Direttore della Scuola dello sport, si sarebbe limitato a funzioni “notarili”, di mera esecuzione delle iniziative gestionali del Presidente Cintolo.

Come già sopra evidenziato, infatti, molti assegni tratti sul conto 1002432 BPAR risultavano intestati personalmente al Piazza ovvero, genericamente, al Comitato ed è sintomatico che i due appellanti declinino ogni responsabilità imputando l'uno all'altro la gestione concreta dei fondi pubblici ed il conseguente obbligo di presentazione di un rendiconto.

Appare, invece, fondata l'affermazione secondo la quale non possono addebitarsi all'appellante incidentale le poste di danno relative a somme accreditate dopo il suo collocamento in quiescenza (ottobre 2010), che rimangono a carico del Cintolo per la quota a quest'ultimo spettante (*50% di euro 12.474,96 provenienti dalla Regione, 50% di euro 9.996,50 provenienti dalla ex Provincia di Ragusa e 50% di euro 10.000,00 provenienti dal Comune di Ragusa, accreditati tutti nel 2012*).

In conclusione, l'appello principale del Cintolo merita accoglimento con riferimento alla esclusione del danno da disservizio, mentre l'appello incidentale del Piazza va accolto per la parte in cui richiede l'esclusione della responsabilità relativa alle somme accreditate sul conto 1002432, aperto presso la Banca Popolare Agricola di Ragusa, in data successiva al mese di ottobre 2010.

Le poste di danno vanno, pertanto, rimodulate secondo il

seguinte schema:

**Cintolo e Piazza in solido**

ante 2010 C/C 2432 579.929,68 € *Regione Sicilia*

ante 2010 C/C 2432 6.895,00 € *CONI Nazionale*

**586.824,68 €**

**Cintolo**

2012 C/C 2432 6.237,48 € *Regione Sicilia*

2012 C/C 2432 4.998,25 € *ex Provincia di Ragusa*

2012 C/C 2432 5.000,00 € *Comune di Ragusa*

C/C 1803 46.953,62 € *Comune di Ragusa*

C/C 1522 171.732,96 € *ex Provincia di Ragusa*

**234.922,31 €**

**P.Q.M.**

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale d'Appello per la Regione siciliana, definitivamente pronunciando, accoglie parzialmente gli appelli proposti dai sigg. Rosario Cintolo e Silvio Piazza e riformando in parte la sentenza della Sezione di primo grado, condanna:

**Rosario Cintolo e Silvio Piazza** al pagamento, in solido ed in parti uguali, della somma complessiva di euro **586.824,68**, così suddivisa:

- euro 579.929,68 a favore della Regione Sicilia
- euro 6.895,00 a favore del CONI nazionale

**Rosario Cintolo** al pagamento della somma complessiva di euro **234.922,31**, così suddivisa:

- euro 6.237,48 a favore della Regione Sicilia
- euro 176.731,21 (4.998,25 + 171.732,96) a favore della ex Provincia di Ragusa
- euro 51.952,62 (5.000,00 + 46.952,62) a favore del Comune di Ragusa

con rivalutazione monetaria dalla data dei singoli accrediti al deposito della presente sentenza ed interessi legali dal deposito all'effettivo pagamento.

Annulla la condanna di Rosario Cintolo per danno da disservizio.

Condanna i convenuti al pagamento, a favore dello Stato, delle spese di giustizia, che si liquidano in complessivi euro 163,87 (euro centosessantatre/87), dei quali il 60% a carico di Rosario Cintolo ed il 40% a carico di Silvio Piazza.

Conferma, per il resto, la sentenza di primo grado.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 26 novembre 2020.

**L'estensore**

**Il Presidente**

*(f.to Salvatore Chiazzese)*

*(f.to Giuseppe Aloisio)*

Sentenza depositata in Segreteria il 22/12/2020 in Palermo

Il Funzionario preposto

*(f.to Dott.ssa Pietra Allegra)*

€ 112,00

€ 112,00

Il Funzionario preposto  
f.to Dott.ssa Pietra Allegra

Originale della sentenza

**Totale spese**  
Palermo, 22/12/2020

Annotazione ai sensi dell' art. 31, comma 5, c.g.c.